ORDINAMENTO

DELLE

SCUOLE RURALI

R. decreto-legge 14 ottobre 1938-XVI, n. 1771

Prezzo L. 1,00

NAPOLI
CASA EDITRICE E. PIETROCOLA
SUCCESSORE P. A. MOLINA
Via Portamedina alla Pignasecca, 44
1938 - Anno XVII.

3527 DI PUBBLICAZIONE N. 3527

ORDINAMENTO

DELLE

SCUOLE RURALI

R. decreto-legge 14 ottobre 1938-XVI, n. 1771

NAPOLI
CASA EDITRICE E. PIETROCOLA
SUCCESSORE P. A. MOLINA
Via Portamedina alla Pignasecca, 44
1938 – XVII.

14 ottobre 1938-XVI, n. 1771.

REGIO DECRETO-LEGGE *per l'ordinamento delle scuole rurali.*

(Pubblicato nella « Gazz. Uff. » del Regno n. 270, del 26 novembre 1938

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla istruzione elementare, post-elementare e sulle sue opere di integrazione, approvato con R. decreto 5 febbraio 1928-VI, n. 577, e successive modificazioni;

Veduto il R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1866;

Veduto il R. decreto 21 ottobre 1937-XV, n. 2030;

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Considerata l'opportunità di dare un conveniente ordinamento alle scuole elementari rurali;

Ritenuta la urgente e assoluta necessità di provvedere;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze e per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono rurali le scuole elementari dei capoluoghi di comuni, frazioni o borgate con un numero di fanciulli obbligati alla istruzione non superiore a duecentocinquanta e non inferiore a venti, quando si tratti di località abitate da popolazione prevalentemente dedita all'agricoltura. Se le dette scuole si trovano in frazioni o borgate di città, esse devono essere distanti almeno due chilometri dal capoluogo.

Le scuole di cui al comma precedente sono scuole di Stato e vengono istituite dal Ministro per l'educazione nazionale in seguito a proposta dei Regi provveditori agli studi. Quando il numero degli iscritti supera i sessanta, viene istituita un'altra scuola rurale in modo che gli iscritti in ciascuna scuola non superino i sessanta alunni. Quando il numero dei frequentati sia stato, per un biennio, inferiore a venti

e quello dei promossi inferiore a quindici la scuola rurale viene soppressa.

Le scuole di Stato appartenenti alle categorie stabilite con R. decreto 1° luglio 1933-XI, n. 786, per le quali sussistono le condizioni di cui al primo comma del presente articolo, sono trasformate in scuole rurali quando rimangano prive di titolari.

Art. 2.

Le spese per ciascuna scuola rurale non dovranno superare annualmente la somma di lire 7532.

Nel bilancio del Ministero dell'educazione nazionale è istituita una rubrica speciale col titolo « Spese per le scuole rurali », divisa in tre capitoli: uno per le spese di retribuzione ed indennità al personale insegnante; l'altro per le spese inerenti ai servizi amministrativi e commissioni relative, spese per il personale non insegnante e per quello direttivo e di vigilanza, per concorsi magistrali e per gli esami, spese per visite fiscali e per indennità di trasferimento ai maestri; il terzo riguardante le spese per arredamento, per forniture e riparazioni di materiale didattico e scolastico, per corsi di cultura e di educazione fisica, per la refezione scolastica, per borse di studio presso scuole agrarie speciali e spese varie connesse al funzionamento delle scuole rurali.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad

introdurre nel bilancio del Ministero dell'educazione nazionale le variazioni occorrenti.

Con decreto del Ministro per le finanze, in seguito a richiesta di quello per l'educazione nazionale, i fondi dei detti capitoli sono integrati con trasporti di fondi dal capitolo di bilancio riguardante le spese per stipendi ed assegni al personale insegnante delle scuole elementari comuni fino alla concorrenza delle somme necessarie al funzionamento delle scuole rurali, il cui numero è fissato nel mese di luglio con ordinanza del Ministro per l'educazione nazionale.

Art. 3.

Nelle scuole rurali si seguono particolari programmi di studio, stabiliti con ordinanza Ministeriale, e vi sono adottati speciali libri di testo di Stato, in relazione a quei programmi ed alla natura delle scuole.

Art. 4.

I maestri delle scuole rurali sono nominati in seguito a concorso per titoli ed esami indetto, di regola, ogni biennio, dal provveditore agli studi, previa autorizzazione del Capo del Governo.

Tra i titoli sarà valutato in particolar modo l'appartenenza a famiglie di agricoltori.

I vincitori del concorso conseguono la stabilità dopo un periodo di prova di tre anni.

Art. 5.

I maestri stabili, che abbiano prestato servizio nelle scuole rurali con qualifica non inferiore al buono, possono essere assunti, col grado di ordinario, dopo cinque anni nei ruoli di quinta categoria; dopo dieci anni in quelli di quarta o terza categoria; dopo quindici anni in quelli di seconda o prima categoria, in seguito a concorso speciale per titoli.

Per l'assunzione nei ruoli di categoria superiore alla quinta i maestri debbono inoltre aver riportato negli ultimi quattro anni di servizio la qualifica di valente.

Il servizio prestato nelle scuole rurali è computato per intero, a ogni effetto di legge, a favore dell'insegnante che comunque sia assunto nei ruoli delle cinque categorie di cui all'art. 15 del R. decreto 1° luglio 1933-XI, n. 786.

Ai fini del presente articolo il servizio in qualità di provvisorio prestato dall'entrata in vigore del R. decreto 26 settembre 1935-XIII, n. 1866, è computato per un terzo.

Art. 6.

All'insegnante di scuola rurale, anche se provvisorio, è corrisposta, in base al servizio

effettivamente prestato, la retribuzione annua di L. 4900, da pagarsi a dodicesimi, e una indennità annua nella misura massima di L. 1200, secondo norme da stabilirsi con regolamento, che sarà emanato di concerto col Ministro per le finanze.

L'insegnante ha obbligo di risiedere nella località dove funziona la scuola, e fruisce dell'alloggio gratuito, quando la scuola ne sia fornita.

Il contributo per l'iscrizione al Monte pensioni è ripartito per metà a carico dello Stato e per metà a carico degli insegnanti, ai sensi dell'art. 17 del testo unico approvato con R. decreto 23 marzo 1931, n. 707.

Art. 7.

Per il pagamento delle retribuzioni e delle indennità ai maestri delle scuole rurali e per il versamento dei contributi al Monte pensioni sono emessi ordini di accreditamento, a favore dei Regi provveditori agli studi, per somme corrispondenti al numero delle scuole di ciascuna Provincia, anche per un ammontare superiore a L. 250.000.

Le somme che eventualmente alla fine dell'esercizio rimanessero disponibili sugli ordini di accreditamento emessi a favore dei Regi provveditori per il servizio delle scuole rurali saranno, alla chiusura dell'esercizio, versate all'Erario.

Le somme stesse saranno dal Ministro per

le finanze iscritte in apposito capitolo destinato a contributi per la piccola edilizia scolastica e resteranno disponibili nei successivi esercizi finanziari.

Art. 8.

Presso la Direzione generale dell'istruzione elementare, alle dirette dipendenze del direttore generale, è istituito un apposito Ispettorato per le scuole rurali, del quale fanno parte un ispettore centrale, cinque ispettori scolastici o primi ispettori scolastici o ispettori scolastici capo ed un direttore didattico.

L'Ispettorato vigila l'andamento delle scuole rurali; promuove iniziative per il migliore funzionamento delle scuole anche con lo svolgimento di speciali corsi di preparazione e perfezionamento per il personale insegnante e direttivo; studia i problemi di carattere tecnico per il funzionamento delle scuole; coadiuva l'azione di enti di bonifica, di istituzioni e associazioni che hanno scuole parificate alle scuole rurali; compila, al termine di ciascun anno scolastico, una relazione sull'andamento dell'istruzione nelle scuole rurali.

Le spese di supplenza per gli ispettori scolastici e per il direttore didattico, di cui ai precedenti comma, grava sul fondo per le scuole rurali.

Art. 9.

In ciascuna Provincia sono istituite, alla diretta dipendenza dei provveditori agli studi, speciali direzioni didattiche per le scuole rurali.

Di regola da ogni direzione dipendono non più di cinquanta scuole.

La zona di competenza di ciascun direttore e la sede della direzione sono stabilite con ordinanza del Ministro per l'educazione nazionale.

Alle direzioni possono essere preposti direttori didattici governativi in numero non superiore a sessanta, oppure maestri aventi il grado di ordinario che abbiano speciale attitudine e preparazione. Tali incarichi sono conferiti dal Ministro.

Le spese per la supplenza dei direttori governativi e dei maestri, di cui al comma precedente, gravano sui fondi per le scuole rurali.

Ai maestri preposti alle direzioni delle scuole rurali è corrisposta l'indennità di L. 1000 annue.

Alla spesa per i locali, per l'illuminazione e per il riscaldamento delle direzioni provvedono i comuni dove esse hanno sede.

Art. 10.

Il direttore delle scuole rurali: visita le scuole in base a un piano preventivamente ap-

provato dal provveditore agli studi ed attua le direttive didattiche a lui impartite dalle superiori autorità; redige i verbali di visita, i rapporti informativi e le note di qualifica per i maestri; rilascia i certificati di servizio ai maestri; provvede alle supplenze per periodi di tempo non superiore ai due mesi; rilascia mensilmente le dichiarazioni di prestato servizio per il pagamento delle retribuzioni e indennità ai maestri; propone al provveditore il calendario scolastico e l'orario scolastico per le scuole affidate alla sua direzione in rapporto alle esigenze locali; raccoglie dati e notizie interessanti l'istruzione elementare nelle campagne e ne dà comunicazione al provveditore.

Art. 11.

Le scuole rurali tenute da enti di bonifica e dal Comitato delle scuole per i contadini dell'Agro Romano sono parificate alle scuole di Stato, mediante apposite convenzioni.

Al personale insegnante e direttivo delle scuole parificate rurali sono estese le norme contemplate nel presente decreto.

Art. 12.

Le scuole serali, festive ed estive ed i corsi integrativi di cultura per adulti, di cui all'articolo 85 del testo unico approvato con R. de-

creto 5 febbraio 1928-VI, n. 577, sono istituiti dai Regi provveditori agli studi in seguito ad autorizzazione del Ministero.

Le somme occorrenti per il pagamento dei compensi agli insegnanti e per le spese degli esami nelle scuole, di cui al comma precedente, sono dal Ministero messe a disposizione dei Regi provveditori agli studi mediante ordini di accreditamento.

Art. 13.

L'ordinamento delle scuole rurali stabilito dal presente decreto andrà in vigore dal 1° gennaio 1939-XVII.

Disposizioni transitorie.

Art. 14.

L'« Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta » continuerà a gestire, per un quinquennio, le scuole rurali e quelle di cui al precedente art. 12, da essa attualmente amministrate, secondo le norme di cui al testo unico 5 febbraio 1928-VI, n. 577, e successive modificazioni.

Trascorso il quinquennio, le dette scuole

avranno ordinamento conforme a quello stabilito dagli articoli precedenti.

Al personale insegnante e direttivo delle scuole gestite dall' « Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta » si applicano le norme del presente decreto.

Art. 15.

A coloro che, alla data del 31 luglio 1938-XVI, abbiano prestato un triennio di lodevole servizio come direttori incaricati nelle scuole rurali o come segretari delle direzioni di scuole rurali e che siano in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento elementare e alla data del presente decreto si trovino tuttora in servizio nelle anzidette qualità sono estese le norme del comma 1° dell'art. 2 del R. decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1322.

Art. 16.

Ai posti attualmente disponibili nelle scuole rurali gestite dal Regio commissario possono essere nominati ai sensi dell'art. 7 del R. decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1866, i maestri che conseguirono la idoneità nel concorso indetto dall' Opera Balilla con bando in data 5 luglio 1936-XIII.

Art. 17.

Il Regio commissario per le scuole rurali già gestite dall'Opera Balilla, nominato con Regio decreto 27 ottobre 1937-XV, continuerà a funzionare per la gestione di stralcio fino al 30 giugno 1939-XVII.

I fondi che resteranno disponibili saranno versati all'Erario e le somme stesse saranno dal Ministro per le finanze iscritte in bilancio nel capitolo di cui all'articolo seguente del presente decreto.

Art. 18.

I fondi iscritti al capitolo 44 del bilancio del Ministero dell'educazione nazionale per l'esercizio finanziario 1938-39 possono essere erogati per spese riguardanti le scuole rurali, compresi i corsi di cultura e di educazione fisica per il personale insegnante e direttivo delle scuole rurali.

Art. 19.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro

proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 ottobre 1938-XVI.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI - BOTTAI - DI REVEL - COBOLLI-GIGLI.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.

TIP. NAZIONALE - SALITA S. TERESA N. 8 - NAPOLI
2 DICEMBRE 1938-XVII.

2905 — ISTRUZIONE ELEMENTARE, POST-ELEMENTARE E SUE OPERE DI INTEGRAZIONE - Testo unico delle leggi e delle norme giuridiche, emanate in virtù dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577, con l'aggiunta del R. decreto 18 marzo 1928, n. 780, portante disposizioni relative ai libri di testo per le scuole elementari - *In allegato*: R. decreto 1º luglio 1937-XV, n. 1373, per l'ammissione dei maestri che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale al concorso a posti di direttore didattico in prova L. 6,00

3201 — ISTRUZIONE ELEMENTARE POST-ELEMENTARE E SUE OPERE DI INTEGRAZIONE - Disposizioni in Appendice ai nn. 2905 e 2932 della Bibl. Leg., con note, richiami, sommario analitico-alfabetico e tabella di raffronto - *In appendice*: R. decreto (Estratto) 5 febbraio 1934, n. 461, recante modificazioni alle disposizioni sui concorsi a posti di direttore didattico governativo contenute nel testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla istruzione elementare, post-elementare e sulle sue opere di integrazione . . . . L. 3,00

3253 — PROGRAMMI DI STUDIO, NORME E PRESCRIZIONI DIDATTICHE PER LE SCUOLE ELEMENTARI, approvati con Decreto Ministeriale 28 settembre 1934 . . . . . L. 2,00

3301 — DISPOSIZIONI IN APPENDICE AL T. U. DELLE LEGGI E DELLE NORME GIURIDICHE SULLA ISTRUZIONE ELEMENTARE, POST-ELEMENTARE E SUE OPERE DI INTEGRAZIONE, approvato con Regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577 - RR. decreti 5 febbraio 1934, n. 461; 12 luglio 1934, n. 1312; 20 giugno 1935, nn. 1196, 1277 e 1278 (Appendice ai n. 2905 e 3201 della Bibl. Leg. . . . . . . L. 1,00